

Aggiornamenti per rimborsi spese nel regime forfettario

Vecchia e superata interpretazione della disciplina all'inizio del 2025

All'inizio dell'anno 2025, l'interpretazione maggioritaria e prioritaria della dottrina, ha sempre ritenuto che per coloro che agiscono nel regime forfettario, non concorrevano alla formazione del reddito imponibile e al massimale di euro 85.000,00, sia le somme percepite a titolo di rimborsi spese dal cliente (es. vitto, alloggio, taxi, rimborso chilometrico e simili) e sia le spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 (marche da bollo, contributi e simili).

Tuttavia tale interpretazione della normativa è **stata stravolta e modificata di recente**, nei termini che seguono.

Nuova e corretta interpretazione della disciplina a seguito di chiarimenti

Nonostante la riforma abbia escluso dal reddito dei professionisti i rimborsi analiticamente documentati e rindebitati al cliente, secondo note fonti dottrinali e in coerenza con la Circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2019, tale norma non è stata estesa anche ai forfettari ma è stata introdotto solamente per i regimi ordinari.

Secondo la nuova interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e della dottrina, il D.lgs. n. 192/2024 ha apportato una modifica, per i rimborsi spese, limitatamente all'art. 54 del TUIR (ossia solo per i regimi ordinari) e NON anche al comma 64 della Legge n. 190/14 (ossia per i regimi forfettari).

In definitiva, per l'anno corrente 2025, per i forfettari, la disciplina da adottare è la seguente:

- **Rimborsi spese diversi da quelli anticipati ex art. 15** (come quelli per trasferte, vitto, alloggio, rimborso chilometrico...) **continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile e al calcolo della soglia degli 85.000,00 euro annui;**

□ **Rimborsi per spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72**

(come quelle per marche da bollo, imposte, contributi che risultano intestati al cliente e non al professionista), **questi importi, se correttamente documentati e specificati come "spese anticipate" in fattura, non concorrono né alla formazione del reddito e né al limite del massimale di euro.**